

RIMBORSO ANTICIPATO DEL CREDITO AI CONSUMATORI

Le indicazioni della Banca d'Italia del 4/12/19
e il disposto della Corte di Giustizia Europea dell'11/9/19.

di ROBERTO MARCELLI e ANTONIO GIULIO PASTORE

Con sentenza dell'11/9/19 la Corte di Giustizia Europea, con una chiara ed ineludibile interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, ha espresso un principio di diritto che rimuove interamente, nei rimborsi anticipati dei finanziamenti ai consumatori, la differenziazione fra costi *upfront* e *recurring* introdotta dalla Banca d'Italia nella regolamentazione delle cessioni del quinto dello stipendio. Detta Corte ha infatti stabilito: *'L'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore.'* L'obiettivo della Direttiva 2008/48/CE, espressamente perseguito nella sentenza in parola, è quello di garantire un'elevata protezione del consumatore, prevenendo e limitando 'margini di manovra' che possano accrescere costi impropri, non funzionali al credito.

Successivamente alla sentenza, autorevole dottrina aveva avuto modo di precisare che *'... secondo la ferma giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia possiede «efficacia vincolante» per il giudice nazionale: efficacia «erga omnes», anzi – così anzi si dichiara - «nell'ambito della Comunità» (cfr., in specie, Cass. 3 marzo 2017, n. 5381; Cass., 8 febbraio 2016, n. 2468; Cass., 11 dicembre 2012, n. 22577. Tra le altre in materia, v., in particolare, la pronuncia di Cass., 16 giugno 2017 n. 15041). Così come è da ritenere nulla (con disciplina orientata dal paradigma della nullità di protezione), posta l'indicazione della Corte di Giustizia, qualunque clausola di autonomia*

*del predisponente che venga, al proposito, fare differenze tra costi detti upfront e costi detti invece recurring*¹; si auspicava nel contempo un pronto intervento di modifica delle istruzioni dell'Organo di Vigilanza al fine di temperare il già 'imponente' contenzioso riversatosi negli anni sull'ABF.

Con nota del 4 dicembre 2019 (Alleg. 1), l'Organo di Vigilanza, a parte l'esclusione delle imposte, si è conformato al disposto della Corte di Giustizia modificando le 'linee orientative' espresse nelle precedenti comunicazioni. Con la proverbiale attenzione alla stabilità dell'intermediario, tuttavia, nella citata nota non si è mancato di lasciare spazi di grigiore dispositivo che, se da un lato continueranno ad alimentare il contenzioso, dall'altro offriranno al sistema bancario margini per ammortizzare gradualmente, ed a costi inferiori, il radicale e drastico cambiamento indotto dalla Corte di Giustizia.

Nella nota si opera una distinzione fra i nuovi contratti e i contratti in essere.

Per i nuovi contratti di credito ai consumatori (lettera a), si prevede, in termini non propriamente coercitivi, che gli intermediari potranno fa riferimento anche alle buone prassi, previste per l'ambito più ristretto delle cessioni del quinto dello stipendio, dal precedente orientamento n. 145/18, con richiamo circoscritto agli schemi tariffari previsti ai nn. 16 e 44.² Considerato il rigoroso ed onnicomprensivo criterio di rimborso disposto dalla Corte di Giustizia, appare, *prima facie*, alquanto singolare e pleonastica l'indicazione che *'i criteri di riduzione dei costi dovranno formare oggetto di specifica informativa ai clienti'*, preordinate per altro a consentire *'il confronto fra le diverse offerte di credito sul mercato'*; la sentenza della Corte di Giustizia prevede un uniforme criterio di rimborsabilità proporzionale di tutti i costi, che appare direttamente riferita al *'pro rata temporis'*.

¹ A.A.Dolmetta, Estinzione anticipata della cessione del quinto: il segno della Corte di Giustizia, 13 ottobre 2019, in IL CASO.it

² L'orientamento espresso dalla Banca d'Italia, nel recepire le indicazioni della sentenza della Corte di Giustizia, risulta esteso a tutti i contratti di credito, venendo in particolare ad interessare anche i prestiti personali che hanno forme gradualmente di rimborso e, sebbene presentino meno problematicità, interessano una porzione di credito multipla di quella relativa ai finanziamenti con cessione del quinto.

Per i contratti in essere (lettera b) – risultando parimenti incontestabile l'applicazione del principio di diritto disposto dalla Corte di Giustizia Europea anche ai rapporti precedenti la sentenza (Cfr. Cassazione n. 17993/15) – la Banca d'Italia si rimette al prudente apprezzamento dell'intermediario per la determinazione dei criteri di rimborso, richiamando – questa volta esplicitamente – come criterio proporzionale rispetto alla durata, l'esempio del criterio 'lineare oppure costo ammortizzato'.

Nella nota si menziona l'attività di controllo dell'organo di vigilanza che viene riferita esclusivamente all'informativa pre-contrattuale e contrattuale, senza alcuna menzione a forme di verifica del prudente apprezzamento dei criteri di rimborso adottati dall'intermediario. Appare evidente che l'apertura concessa nella scelta del criterio di rimborso rimessa all'intermediario presta il fianco a margini di depotenziamento del presidio posto dalla sentenza della Corte di Giustizia a tutela dell'operatore *retail*.³

Per finanziamenti per lo più realizzati con piano di ammortamento a rata costante (alla francese), nei quali maggiore è inizialmente l'incidenza degli interessi, un rigoroso e onnicomprensivo criterio *pro-rata temporis* sospingerebbe gli intermediari ad incorporare nel tasso nominale annuo (TAN) buona parte degli oneri connessi al credito, aspetto suggerito negli orientamenti proposti nel 2018 e largamente disatteso: l'effetto di semplificazione, trasparenza e consapevolezza risulterebbe

³ Giova osservare che la sentenza della Corte di Giustizia persegue una protezione maggiorata del consumatore, discostandosi finanche dal concetto di 'equa riduzione del costo', prevenendo forme contrattuali di elusione: *'occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi». Quanto all'obiettivo della direttiva 2008/48, una consolidata giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che questa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, Schyns, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata). Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63). Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.*

particolarmente apprezzabile, data la scarsa emancipazione finanziaria dei consumatori che accedono a tale forma di finanziamento.

Per i finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, che risultano largamente diffusi nella fascia più debole dei consumatori, più che indicazioni ed orientamenti, appare opportuna una regolamentazione più incidente, volta a ridimensionare i costi di tale forma di credito, nella quale appaiono annidarsi ampie rendite di posizione. I dati della rilevazione del TEGM marcano tassi tra i più elevati del mercato nazionale e incomparabilmente più elevati dei mercati europei.

Non può, nella circostanza, non rilevarsi, sulla tematica trattata, l'assenza dell'AGCM che pur avrebbe titolo a dire la sua.



BDI BDI_RM
Reg. Off. I
Prot. N° 1463869/19 del 04/12/2

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO TUTELA DEI CLIENTI E ANTIRICICLAGGIO (902)
VISIONE VERIFICHE TRASPARENZA E CORRETTEZZA (003)

in riferimento a nota n. del

classificazione VII 2 8

oggetto Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti.

Nei contratti di credito ai consumatori, la possibilità di rimborsare anticipatamente il finanziamento consente al consumatore di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata, anche con l'obiettivo di accedere a nuovi finanziamenti ritenuti più adatti alle proprie esigenze.

L'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE in materia di credito ai consumatori prevede a tal fine che *“il consumatore ha il diritto di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”* ⁽¹⁾. L'informativa precontrattuale e i contratti di credito devono riportare, fra l'altro, anche le informazioni sul diritto al rimborso anticipato, la relativa procedura, nonché – se del caso – le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo ⁽²⁾.

Come noto, la direttiva 2008/48/CE è stata recepita in Italia con d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 che ha modificato il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB).

Una recente sentenza resa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nel caso *“Lexitor”* ⁽³⁾ ha dichiarato che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva *“deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

In base all'art. 6 del TUB, le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

Alla luce di quanto precede e attesa la rilevanza della questione, si forniscono di seguito linee orientative volte a favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e a preservare la qualità delle relazioni con la clientela. La Banca d'Italia, nel suo ruolo di autorità di controllo in materia di trasparenza e correttezza nei rapporti intermediari-clienti disciplinata dal TUB, si aspetta che tali linee - delle quali terrà conto nello svolgimento dell'azione di controllo - costituiscano un punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori.

Criteri di rimborso ai consumatori dei costi inclusi nel costo totale del credito

a) Con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. A questi fini, gli intermediari potranno far riferimento anche alle buone prassi rese note dalla Banca d'Italia in occasione dell'emanazione degli *“Orientamenti di*

⁽¹⁾ In base alla definizione di cui all'art. 3, lett. g) della direttiva 2008/48/CE, il costo totale del credito include *“tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...)”*.

⁽²⁾ Art. 5, paragrafo 1, lett. p) e art. 10, paragrafo 2, lett. r) della direttiva 2008/48/CE.

⁽³⁾ Corte di giustizia dell'Unione europea, 11 settembre 2019, causa C-383/18 (*“Lexitor”*).

10002

581373/



vigilanza” in materia di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione ⁽⁴⁾, con riguardo alle indicazioni sull’opportunità di ricorrere a schemi tariffari che incorporano nel c.d. tasso annuo nominale (TAN) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, incluso il compenso per l’attività di intermediazione del credito (nn. 16 e 44). Schemi tariffari che non prevedono l’applicazione di tariffe ulteriori rispetto al tasso annuo nominale assicurano infatti, in modo più agevole, che, in caso di rimborso anticipato, la riduzione del costo totale del credito tenga conto di tutti i costi del finanziamento.

Per assicurare la massima trasparenza nei confronti dei clienti, i criteri di riduzione dei costi dovranno formare oggetto di specifica informativa al cliente. La Banca d’Italia, nello svolgimento dell’attività di controllo, si attende che dette informazioni siano fornite nell’ambito:

- dell’informativa precontrattuale, che deve essere fornita al consumatore prima che sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole;
- delle condizioni contrattuali sul diritto di rimborso anticipato e sulla relativa procedura.

b) Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti in essere, gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi chiaramente definiti e indicati nei contratti come non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cc.dd. *upfront*), la Banca d’Italia rimette al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso; dovrà in ogni caso trattarsi di un criterio proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato).

Resta ferma la facoltà per gli intermediari di ridefinire conseguentemente gli accordi con le reti distributive.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
MAGDA BIANCO

Firmato digitalmente da
PAOLO ANGELINI

⁽⁴⁾ Delibera n. 145/2018, reperibile sul sito internet della Banca d’Italia, sezione Compiti/Vigilanza/Normativa/Orientamenti di vigilanza.

10002

581373/